*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 103**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 6 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. **97.**

**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.**

**03G0086**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003, n. **98.**

**Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi (pari a € 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, riconosce a talune società sportive, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle citate agevolazioni;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»;

Visto l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante «Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1998, n. 138.

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali*

1. Le società sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla società sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di età.

Art. 2.

*Utilizzo dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali*

1. Alle società sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal periodo di pagamento dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto lo sgravio contributivo in forma capitaria di € 516,46 (pari a un milione di lire), in quote mensili, fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato. L'agevolazione si applica, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, riconosciuta per ogni preparatore atletico, a favore delle società indicate al medesimo articolo 1, è concessa, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 3.

*Richiesta di riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali*

1. Per il riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, le società sportive indicate all'articolo 1, presentano la richiesta entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro, di cui al medesimo articolo 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al CONI.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contiene:

*a)* dati relativi alla società richiedente: codice fiscale, ragione sociale, sede legale e domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;

*b)* dati relativi al rappresentante: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza e domicilio fiscale (se diverso dalla residenza);

*c)* dati relativi ai giovani calciatori e ai preparatori atletici: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, data di stipula del contratto di assunzione, tipologia del contratto stipulato, reddito di lavoro dipendente corrisposto o da corrispondere, per l'anno di imposta, sulla base del contratto di lavoro stipulato.

3. In caso di assunzioni effettuate in date diverse le società sportive possono presentare, sempreché sia rispettato per ognuna delle assunzioni il predetto termine di trenta giorni, un'unica richiesta di benefici.

4. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le società sportive presentano la richiesta di cui al comma 1 nei trenta giorni successivi a detta data.

Art. 4.

*Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici*

1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 3, il CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione. A parità di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorità alle richieste con data di assunzione più remota.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI, verificata la completezza e la regolarità delle stesse e accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, comunica alle società richiedenti l'importo utilizzabile per i benefici da ciascuna richiesti, tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al comma 1. Se la richiesta di riconoscimento dei benefici è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge o se risultano esauriti i fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta giorni, il diniego dei benefici.

3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti a saldo relativi ai periodi di imposta di riferimento, le società utilizzano il credito d'imposta e i benefici contributivi, con le modalità previste nell'articolo 2.

4. L'incompleta compilazione della richiesta dei benefici, impedisce il riconoscimento dei medesimi, salvo che la società calcistica richiedente, invitata dal CONI a regolarizzare la richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non ottemperi entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta.

5. Il CONI comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle società ammesse ai benefici, nonché l'avvenuto esaurimento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, al fine di consentirle l'emanazione di un apposito avviso.

6. Il CONI fermo restando la propria responsabilità, in ordine alla procedura prevista nel presente articolo, può delegare l'espletamento della stessa alla Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed il suo contenuto all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

*Controllo e regolazione contabile del credito d'imposta*

1. Alla regolazione contabile per le minori entrate generate dalle compensazioni, concernenti l'utilizzo del credito d'imposta, effettuate dai beneficiari in sede di versamento unificato di imposte e contributi previdenziali, nei limiti della disponibilità finanziaria del contributo straordinario di € 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile *ex lege* n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento alla contabilità speciale n. 1778 «fondi di bilancio» dell'apposita struttura di gestione prevista dall'articolo 1 del decreto n. 183 del 22 maggio 1998.

2. Ai fini del controllo, la suddetta struttura di gestione trasmette con cadenza mensile al CONI, l'elenco dei soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1.

Art. 6.

*Controllo e regolazione contabile dello sgravio contributivo e della riduzione dei contributi previdenziali*

1. Ferma restando la disponibilità finanziaria del contributo straordinario di € 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), il CONI, sulla base delle quote determinate in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalità dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, forma un elenco dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi e della riduzione dei contributi previdenziali, dandone contestuale comunicazione con gli estremi dei dati identificativi e

dei relativi importi all'ENPALS, secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti dei due Enti.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono determinati esclusivamente sulla base delle richieste di cui all'articolo 3 ed in conformità all'ordine di priorità formato dal CONI è trasmesso, sulla base di apposita rendicontazione, all'ENPALS.

3. L'ENPALS comunica al CONI, gli estremi dei soggetti beneficiari degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali che hanno commesso violazioni alla normativa contributiva nei periodi di contribuzione in cui gli sgravi sono fatti valere. In tali casi il CONI revoca le agevolazioni previste.

4. Alla regolazione contabile degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile *ex lege* n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dell'ENPALS quale rimborso degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 329*

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Si trascrive il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

«13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonchè un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.».

— Si trascrive il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91:

«Art. 3 *(Prestazione sportiva dell'atleta)*. — La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

*a)* l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

*b)* l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

*c)* la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4 *(Disciplina del lavoro subordinato sportivo)*. — Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.».

«Art. 6 *(Premio di addestramento e formazione tecnica)*. — 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.».

— Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 48 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

*a)* i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000 fino all'anno 2002 e a L. 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di L. 500.000 annue fino a L. 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1º gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra L. 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera *e-ter)* del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

*b)* le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a L. 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

*c)* le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

*d)* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

*e)* i compensi reversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 47;

*f)* l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;

*f-bis)* le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

*g)* il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

*g-bis)* la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

*h)* le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera *b)*. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

*i)* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-*bis*. Le disposizioni di cui alle lettere *g)* e *g-bis)* del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a L. 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

*a)* per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere *a), c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

*b)* in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1º gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

*c)* per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'ob-

bligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

*c-bis)* per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90.000 al giorno, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonchè le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonchè le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-*bis*. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a centottantatre giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».

— Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario del 28 luglio 1997, n. 174; qui si trascrive il testo dell'art. 22:

«Art. 22 *(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)*. — 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, concernente il Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti:

«Art. 1 *(Individuazione e compiti della struttura di gestione)*. — 1. La struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a:

*a)* acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;

*b)* verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;

*c)* verificare quotidianamente la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale dalle banche delegate e dai concessionari;

*d)* suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti;

*e)* comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione

erario del modello di versamento sono comunicati anche all'I.N.P.S. e quelli della sezione I.N.P.S. sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate;

*f)* segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalità e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonché quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

— Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'economia e delle finanze:

«Art 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

*Nota all'art. 1:*

— Per gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché per l'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52, comma 86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si vedano i testi riportati nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 vedasi note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Per l'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183 si veda il testo riportato nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per l'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.

**03G0123**

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2003, n. **99.**

**Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.**

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;

Considerata la necessità di determinare organicamente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;

Ritenuta la necessità, così come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonché di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al *curriculum* degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;

Vista la necessità, così come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002;

Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

*a)* per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

*b)* per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI, articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;

*c)* per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*d)* per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

*e)* per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Art. 2.

*Ammissione alla scuola*

1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto dal decreto legislativo n. 368/1999, articolo 35, comma 2, indetto con decreto del rettore di ogni singola università. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, in una medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, sarà predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Università possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.

3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, dovrà essere presentata direttamente all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di trenta giorni prima della prova stessa.

Art. 3.

*Commissione giudicatrice*

1. Presso ogni Università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a cinquanta e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.

2. È nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

Art. 4.

*Prove d'esame*

1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.

2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne

assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.

4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in cinque risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di + 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di - 0,25 per ogni risposta errata.

5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante risposta scritta a tre quesiti attinenti l'oggetto della prova predisposta dalla commissione. La stessa sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di quarantotto punti. Il risultato deve essere portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole scuole predetermineranno un numero di prove pratiche in numero maggiore di uno agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio dello svolgimento delle prove, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato risponde correttamente a tutti e tre i quesiti. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza delle risposte.

6. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

*Valutazione titoli*

1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 5 per il voto di laurea e 20 per il *curriculum* degli studi universitari. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

*a) voto di laurea - max 5 punti*

| | | |
|---|---|---|
| per voto di laurea inferiore a 100 | punti | 0 |
| per ciascun punto da 100 a 109 | punti | 0,30 |
| per i pieni voti assoluti | punti | 4 |
| per la lode | punti | 5 |

*b) curriculum - max 20 punti*

*b.1) esami - max 5 punti:* gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, di cui 3 di discipline di base e 4 di discipline cliniche, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

| | | |
|---|---|---|
| per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 | punti | 0,25 |
| per ogni esame superato con la votazione di 30/30 | punti | 0,50 |
| per ogni esame superato con lode | punti | 0,75 |

*b.2) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 6,5 punti:*

| | | |
|---|---|---|
| nessuna attinenza | punti | 0 |
| attinenza bassa | punti | 2 |
| attinenza media | punti | 4,50 |
| attinenza alta | punti | 6,50 |

*b.3) attività elettive certificate attinenti la tipologia di specializzazione: corsi monografici, internati elettivi in Italia e all'estero - max 6 punti:*

| | | |
|---|---|---|
| per ogni corso, internato | punti | 1 |

*b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 2,5 punti:*

| | | |
|---|---|---|
| ogni pubblicazione o lavoro | punti | 0,50 |

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti *b2* e *b3* deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantirà la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre la scadenza del triennio accademico 2003/2004-2005/2006, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ogni singola scuola predispone i quesiti a risposta multipla in numero triplo rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati di almeno n. 2.500 quesiti che sarà resa pubblica, a domanda, solo dopo la prova d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi di riferimento assicurandone la pluralità. I quesiti sono sorteggiati il giorno prima della data della prova. I quesiti, appena sorteggiati, sono chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate nelle date stabilite dal bando al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2003

*Il Ministro:* MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 290*

---

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) riguarda:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b)* riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c)* riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d)* riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*b)* prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c)* semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f)* prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente dei consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h)* prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 49. — 1. È istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 reca «Riforma degli ordinamenti didattici universitari».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— L'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:

«1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

*b)* i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

*c)* appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al *curriculum* degli studi;

*d)* le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.

«2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

«Art. 34. — 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».

«Art. 46. — 1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è il seguente:

«2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.».

**03G0119**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2003.

**Definizione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 2001.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2001 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, € 63.791.437,81 (pari a L. 123.517.447.293) a fronte di 87.469 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, € 761.685,73 (pari a L. 1.474.829.235) a fronte di 17.130 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al

predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2001, nella seguente misura:

€ 729,30, pari a L. 1.412.128 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

€ 44,46, pari a L. 86.096 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2003

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
*Il ragioniere generale dello Stato*
GRILLI

p. *Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
*Il direttore generale per le politiche previdenziali*
FERRARO

**03A05678**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2003.

**Individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale;

Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 25 giugno 1999, n 205;

Visto in particolare l'art. 93, comma 1, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 507/1999 che individua, quale autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate il Ministero della sanità (ora salute);

Visto l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507/1999 il quale ha disposto che l'individuazione degli Uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenga per i Ministeri attraverso un decreto del Ministro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante il regolamento «Norme di organizzazione del Ministero della sanità»;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2000, concernente l'individuazione degli Uffici centrali e periferici della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della sopraindicata legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2001 recante integrazioni al sopraindicato decreto ministeriale 11 ottobre 2000, il quale ha ritenuto competente, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei casi previsti dall'art. 93, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 507/1999, il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, spetta alla Direzione generale delle risorse umane delle professioni sanitarie la competenza in materia di pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie ne i casi previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la circolare datata 19 febbraio 2003 n. prot. 03/DIRP/VII/1823 concernente disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme dovute a titolo di sanzione e di spese a seguito del provvedimento di irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo le procedure individuate nella circolare datata 19 febbraio 2003 n. prot. 03/DIRP/VII/9.1/1823 concernente disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affluiscono all'unità previsionale di base 23.2.2., capo XX, capitolo 3629 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 febbraio 2003

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 291*

**03A05675**

DECRETO 24 marzo 2003.

**Riconoscimento al dott. Varljen Fulvio del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale dott. Varljen Fulvio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, conseguito in Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 21 febbraio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Varljen Fulvio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, rilasciato in data 11 dicembre 2001 dalla Camera dei medici della Slovenia al dott. Varljen Fulvio, cittadino italiano, nato a Rijeka-Fiume (Croazia) il 5 maggio 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04986**

DECRETO 24 marzo 2003.

**Riconoscimento alla dott.ssa Mocanu Liudmila del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psichiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Mocanu Liudmila, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria-narcologia, conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Mocanu Liudmila è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psichiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria-narcologia, rilasciato in data 30 giugno 1989 dal Ministero della sanità pubblica della Repubblica Moldova alla dott.ssa Mocanu Liudmila, cittadina italiana, nata a Kamenskoie, Odessa (Ucraina) il 13 maggio 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04987**

DECRETO 24 marzo 2003.

**Riconoscimento al dott. Panigada Nunez Maximo Augusto del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Panigada Nunez Maximo Augusto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia, conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 7 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Panigada Nunez Maximo Augusto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cardiologo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato in data 15 giugno 1996 dall'Hospital universitario de Caracas (Venezuela) il dott. Panigada Nunez Maximo Augusto, cittadino italiano, nato a Caracas l'8 dicembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04988**

---

DECRETO 24 marzo 2003.

**Riconoscimento al dott. Alsheraei Al Megalli Tantawi Ali del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Alsheraei Al Megalli Tantawi Ali, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione e cure intesive, conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 7 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Alsheraei Al Megalli Tantawi Ali è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, conseguito in data 10 gennaio 1993 presso l'Università di Assiut (Egitto) dal dott. Alsheraei Al Megalli Tantawi Ali, nato a Minieh (Egitto) il 24 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04989**

---

DECRETO 9 aprile 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanizal».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 14 febbraio 2003 della ditta Bruno Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bruno Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ZANIZAL:

«150» 20 capsule 150 mg - A.I.C. 026618 013;

«300» 10 capsule 300 mg - A.I.C. 026618 025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A05844**

DECRETO 9 aprile 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visadron».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 21 febbraio 2003 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

VISADRON collirio 10 ml - A.I.C. n. 021579 014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A05839**

DECRETO 14 aprile 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zepelindue».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 febbraio 2003 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ZEPELINDUE:

20 capsule da 320 mg - A.I.C. n. 028508 048;

10 supposte da 160 mg - A.I.C. n. 028508 051;

80 mg granulato per soluzione orale - 30 bustine - A.I.C. n. 028508 099;

«1,6% colluttorio» flacone 150 ml - A.I.C. n. 028508 101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 aprile 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A05840**

DECRETO 14 aprile 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bacampicillina» e «Mesalazina».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99.M382/D2 datato 11 aprile 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta GNR S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il D.D. 800.5/S.L.488-99.M638/D2 datato 11 aprile 2003, relativo alla specialità medicinale sottoindicata:

BACAMPICILLINA: 1,2 g compresse 12 compresse - A.I.C. n. 034753 018;

MESALAZINA:

«2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso - A.I.C. n. 034836 027;

«4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso - A.I.C. n. 034836 039,

ditta: GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrava alla ditta interessata.

Roma, 14 aprile 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A05685

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2002.

**Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Ravenna - Anno 2003.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993;

Visto la circolare n. 39/97 (laddove prevede che per la determinazione delle tariffe minime si debba fare riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative oltre agli oneri complessivi di impresa);

Visto l'incremento medio del tasso di inflazione (2,7%);

Visto le determinazioni dell'osservatorio sulle attività di facchinaggio in merito alla necessità di stabilire una tariffa con valenza annuale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe provinciali dei lavori di facchinaggio;

Considerato che per l'anno 2002 le tariffe minime corrispondevano a € 14,38;

Decreta:

Fissare le nuove tariffe minime dei lavori di facchinaggio.

Decorrenza 1° gennaio 2003, in vigore per l'anno 2003, nella seguente misura:

*a)* tariffe in economia € 14,81;

*b)* tariffe a cottimo aumento del 3,0%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 23 dicembre 2002

*Il direttore provinciale:* CARBONE

03A04938

DECRETO 25 marzo 2003.

**Sostituzione di un membro della commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 9/2002 del 2 settembre 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali ex art. 46 comma 3 della legge n. 88/1989 del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi;

Preso atto che in tale commissione è stato nominato, tra gli altri, membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi il sig. Italo Gilet, designato in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi di Lodi;

Vista la lettera del 19 marzo 2003, con la quale l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi di Lodi ha comunicato la cessazione del rapporto di collaborazione del sig. Italo Gilet, con l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi di Lodi, designando nel contempo il sig. Ferrari Alberto in sostituzione del sig. Italo Gilet;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato membro della commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi il sig. Ferrari Alberto, in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 25 marzo 2003

*Il direttore reggente:* CERFOGLI

**03A04937**

DECRETO 1° aprile 2003.

**Scioglimento di cinque società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) soc. coop. «Europa 3», con sede in Casagiove costituita per rogito D'alesio in data 30 ottobre 1981, registro società n. 1288/81, B.U.S.C. n. 2529/187253;

2) soc. coop. «D. Cimarosa», con sede in Aversa costituita per rogito Conte in data 10 giugno 1963, registro società n. 58, B.U.S.C. n. 318/78006;

3) soc. coop. «San Nicola», con sede in Teverola costituita per rogito Lupoli in data 13 luglio 1984, registro società n. 3490/84, B.U.S.C. n. 3062/206317;

4) soc. coop. «San Salvatore», con sede in Orta di Atella costituita per rogito La Porta in data 12 aprile 1990, registro società n. 10761/90, B.U.S.C. n. 4087/247819;

5) soc. coop. «La Residence», con sede in Aversa costituita per rogito Dongiacomo in data 30 marzo 1976, registro società n. 112/76, B.U.S.C. n. 1687/145035.

Caserta, 1° aprile 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A05031**

DECRETO 8 aprile 2003.

**Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli di Ferrara.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 6/00 del 19 giugno 2000 di ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Pavani da componente supplente della commissione in parola;

Vista la nota del 12 marzo 2003 con la quale UILA-UIL di Ferrara propone la sostituzione del sig. Giuseppe Pavani con il sig. Vittorio Botti;

Decreta:

Il sig. Vittorio Botti, nato a Ferrara il 15 marzo 1938, è nominato componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Giuseppe Pavani, dimissionario, che decade dalla nomina.

Ferrara, 8 aprile 2003

*Il direttore:* DE ROGATIS

**03A05267**

---

DECRETO 11 aprile 2003.

**Sostituzione di un rappresentante dei lavoratori dipendenti in senso al comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visti gli articoli 1, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in particolare gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge n. 88/1989 citata, con il quale veniva nominato il sig. Giorgio Albano Gozzi tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Vista la nota con la quale il sig. Giorgio Albano Gozzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico rivestito;

Vista la nota del 10 aprile 2003, con la quale la UIL - camera sindacale provinciale di Ferrara, ha segnalato, in sostituzione del sig. Gozzi dimissionario, il sig. Tiziano Roma;

Decreta:

Il sig. Tiziano Roma, nato a Ro (Ferrara) il 20 settembre 1940, è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti in senso al comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Giorgio Albano Gozzi, dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 11 aprile 2003

*Il direttore:* DE ROGATIS

**03A05268**

---

DECRETO 23 aprile 2003.

**Definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 118, commi 10 e 12, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Fondi interprofessionali per la formazione continua.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi interprofessionali per la formazione continua;

Visto il comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi paritetici a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo, fissando tale quota al 20 per cento per l'annualità 2001, al 30 per cento per l'annualità 2002 ed al 50 per cento per l'annualità 2003;

Considerato che la quota prevista dal comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 per l'annualità 2001 è stata impegnata a favore delle regioni e province autonome con decreto direttoriale n. 511/V/2001 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione di interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua;

Visto il comma 12, lettera *b)*, del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000, che prevede l'accantonamento del 25% degli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, per essere destinati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, a seguito della loro istituzione;

Considerata l'esigenza di ripartire le risorse già previste ai sensi dei commi 10 e 12, lettera *b)*, dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000;

Ritenuta pertanto la necessità di determinare, nel rispetto delle finalità della legge, termini e criteri di attribuzione delle citate risorse;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, vengono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i Fondi, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 118 alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo una quota del 10% necessaria a garantire adeguate disponibilità finanziarie per i Fondi che si potranno costituire entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo il criterio del numero dei dipendenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi ovvero, per i fondi dei dirigenti, del numero dei dirigenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi, tenendo conto, per il solo riparto delle risorse di cui al comma 10, del peso contributivo dei dirigenti nell'ambito del complessivo gettito derivante dal comma 4 dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari al 6% secondo i dati I.N.P.S. al 31 dicembre 1999.

2. Sulla base dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine del 31 dicembre 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la ripartizione definitiva, tenuto conto della quota del 10% di cui al precedente comma e della disposizione di cui all'art. 5.

3. Il numero dei lavoratori di cui al comma 1 è dichiarato dai presidenti dei Fondi paritetici interprofessionali.

Art. 2.

1. Il termine per l'utilizzo delle risorse è stabilito in mesi ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni.

2. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.

Art. 3.

1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad avviare i Piani formativi e le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000.

2. Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di attività, la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4% a decorrere dal quinto anno.

Art. 4.

1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data di erogazione.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo di dette erogazioni è effettuato sulla base delle predette relazioni di cui al comma 1, nonché delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre presso i predetti Fondi.

3. I Fondi sono altresì tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

1. Qualora le risorse già corrisposte risultino eccedenti rispetto ai saldi spettanti, i Fondi sono tenuti alla restituzione di dette eccedenze che sono versate al Ministero del lavoro e politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**03A05677**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2003.

**Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Michela Chiono di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Regno Unito), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of arts in english and sociology», conseguito il 15 luglio 1993, presso il St. Mary College dell'Università del Surrey (G.B.);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate certificate in education», conseguito in data 13 luglio 2000 presso la Brunel University (G.B.), con qualified teacher status rilasciato, in data 1° agosto 2000, dal Department for education and employement britannico; certificato di «induction», rilasciato in data 31 agosto 2001 dal Department for education and skills britannico, posseduto da:

cognome: Chiono;

nome: Michela;

nata a: Genova;

il: 4 febbraio 1971;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 marzo 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A04990**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.a.** (Deliberazione n. 97/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2002) che ha approvato la rimodulazione del contratto di programma Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a., che nella versione aggiornata prevede investimenti industriali da realizzarsi da parte della società F.O.S. S.p.a. (interamente posseduta dalla Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a.) nel proprio stabilimento di Battipaglia, area compresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. per un totale di € 167.394.000, un onere a carico della finanza pubblica pari a € 74.916.900 (di cui 37.458.450 a carico dello Stato), e un occupazione pari a n. 311 addetti, di cui 211 di nuova assunzione;

Vista la nota n. 900366 dell'11 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di un quarto aggiornamento del contratto di programma, concernente la modifica dell'assetto societario del gruppo Pirelli che ha comportato il transito delle attività facenti capo alla Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. alla nuova costituita Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.a.; una dilazione del termine di ultimazione dell'investimento già fissato al gennaio 2003 a 24 mesi dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della notifica comunitaria, la richiesta di una minore intensità di aiuto, pari all'80% del massimale comunitario, confermando immutati gli obiettivi, gli investimenti e i relativi impegni occupazionali già facenti capo alla F.O.S., come previsto dalla citata delibera n. 7/2002;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

*a)* Al punto 2 della delibera n. 7/2002, le parole «Pirelli cavi e sistemi S.p.a.» sono sostituite da «Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.a.».

*b)* I punti 2.2, 2.3 e 2.5 della citata delibera n. 7/2002 sono sostituiti dai seguenti:

2.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura dell'80% del contributo massimo concedibile (35% ESN).

2.3. L'onere globale a carico della finanza pubblica è determinato in € 73.932.688. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in € 36.966.344 da finanziarsi a valere sull'assegnazione di meuro 619,748 a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alla propria delibera 23 aprile 1997. La restante somma sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in due annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a € 36.966.344 per ciascun anno.

2.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data del provvedimento ministeriale relativo alla comunicazione degli esiti della notifica comunitaria.

Roma, 31 ottobre 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 282*

**03A05680**

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

**Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della delibera CIPE n. 62/2002.** (Deliberazione n. 130/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante misure per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse ed il finanziamento dei relativi interventi;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a € 2.796.009.000, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184/2002), che prevede, a valere sulla predetta disponibilità complessiva di € 2.796.009.000, la destinazione di una quota di € 51.046.000 al finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione per l'anno 2002;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), con la quale nel ripartire le risorse per interventi nelle aree depresse recate dalla citata legge n. 448/2001 per il triennio 2002-2004 - è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di € 103.293.000 per assicurare l'attrazione e il sostegno

degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa;

Vista la propria delibera 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), con la quale è stata destinata al finanziamento del prestito d'onore una quota di € 23.000.000 per l'anno 2002 a carico del predetto accantonamento complessivo di € 103.293.000 previsto al punto 1.3 della citata delibera n. 36/2002, con contestuale rimodulazione della relativa tabella di ripartizione;

Tenuto conto che, alla luce di tale destinazione di risorse, l'entità complessiva del predetto accantonamento si riduce da € 103.293.000 a € 80.293.000;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2002) che, fra l'altro, assegna programmaticamente, a carico del predetto accantonamento di euro 80.293.000, un importo di € 70.293.000 al finanziamento delle attività specifiche demandate, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, a Sviluppo Italia S.p.a. per il raggiungimento di obiettivi di carattere generale costituiti da una maggiore qualità degli investimenti pubblici, dalla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, dall'offerta di un sistema semplificato di incentivi e dall'attrazione di investimenti;

Tenuto conto che tali specifiche missioni demandate a Sviluppo Italia S.p.a. si sostanziano: nel ruolo di advisor e di supporto tecnico alle Amministrazioni centrali, regionali e alle Province autonome nella fase attuativa degli studi di fattibilità già realizzati, per alimentare progetti ed opere nella fase di massima accelerazione del programma di investimenti pubblici a partire dal 2003-2004; nel supporto alle Regioni per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica; nella costruzione e nell'avvio di un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006;

Visto il Programma quadro 2002-2004, presentato dalla società Sviluppo Italia S.p.a., con nota n. 80288/AD del 12 dicembre 2002, nella stesura aggiornata alla luce degli approfondimenti emersi nel corso della riunione preliminare di questo Comitato del 27 novembre 2002;

Tenuto conto che le azioni relative alle predette linee di intervento, già individuate nel Programma quadro, saranno esplicitate nei tre Programmi operativi che Sviluppo Italia S.p.A. è chiamata a presentare, entro il 31 marzo 2003, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per la loro approvazione, di concerto con le altre amministrazioni interessate;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per l'attuazione del citato Programma quadro sono pari a € 73.000.000, dei quali 70.293.000 già programmaticamente destinati allo scopo con la delibera di questo Comitato n. 62/2002 e 2.707.000 a carico di risorse proprie della Società;

Considerato che nel Programma quadro l'importo complessivo di € 73.000.000 viene ripartito indicativamente, tra le tre linee di intervento sopra richiamate, nella misura rispettivamente di € 15.000.000, 20.000.000 e 38.000.000;

Ritenuto che, ove nella ripartizione definitiva delle risorse tra i Programmi operativi si determinassero scostamenti superiori al 10% rispetto ai tre importi sopra citati, tali scostamenti andranno sottoposti all'approvazione di questo Comitato, demandando invece all'approvazione diretta del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze variazioni inferiori a tale percentuale;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata l'assegnazione definitiva dell'importo di € 70.293.000 per il finanziamento delle attività di cui al Programma quadro presentato dalla società Sviluppo Italia S.p.a. di cui alle premesse.

2. La copertura complessiva del Programma, per l'importo di € 73.000.000, è assicurata, quanto a € 70.293.000 attraverso l'assegnazione definitiva di cui al precedente punto 1 e quanto a € 2.707.000 attraverso il ricorso a risorse proprie della società.

3. La ripartizione dell'importo complessivo di € 73.000.000 di euro tra le tre linee di intervento richiamate in premessa è la seguente:

| Linee di intervento | Risorse assegnate (euro) |
|---|---|
| Attività di advisor e di supporto tecnico nella fase attuale degli studi di fattibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.000.000 |
| Ruolo di supporto alle regioni e alle province autonome per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica . . | 20.000.000 |
| Predisposizione ed avvio di un programma pluriennale di marketing volto all'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38.000.000 |
| TOTALE . . . | 73.000.000 |

4. Ove nella definizione dei tre Programmi operativi richiamati in premessa, che Sviluppo Italia S.p.a. è chiamata a presentare ai Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione entro il 31 marzo 2003, si determinassero scostamenti superiori al 10% rispetto agli importi indicati al punto 3, la nuova ripartizione delle risorse sarà sottoposta all'approvazione di questo Comitato. In caso di scostamenti inferiori a tale percentuale la relativa approvazione è demandata al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 19 dicembre 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 281*

**03A05679**

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

**Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale per la gestione dell'emergenza immigrazione e programma del Fondo edifici di culto - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti.** (Deliberazione n. 134/2002).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, concernente approvazione del regolamento di esecuzione della predetta legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'unità tecnica — Finanza di progetto con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la nota n. 2/3337/E/1-4-337(2) del 2 dicembre 2002, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i programmi triennali 2002-2004 elaborati dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo e dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;

Preso atto, ai sensi dell'art. 59 della citata legge n. 222/1985, che il Fondo edifici di culto, al quale è riconosciuta personalità giuridica, dispone di un proprio bilancio preventivo e consuntivo allegato allo stato di previsione ed al consuntivo del Ministero dell'interno;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 pone, quali obiettivi generali per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al project financing ed il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, mentre, con specifico riferimento al settore della giustizia, prevede l'adozione di «misure di forte controllo dell'immigrazione clandestina» ai fini del miglioramento della sicurezza;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 dispone che almeno il 30% delle risorse ordinarie per opere pubbliche sia destinato al Mezzogiorno, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli specifici fondi nazionali e comunitari riservati a tale macroarea, mentre conferma, quale obiettivo d'interesse generale nel settore della giustizia, la prevenzione ed il contrasto dei reati, tra l'altro in sede internazionale, con riferimento anche all'immigrazione clandestina;

Considerato che i suddetti programmi riflettono le peculiarità dei settori cui attengono e presentano connotazioni differenti rispetto ai programmi triennali dei lavori pubblici relativi agli altri settori;

*Prende atto*

Relativamente al Programma per la gestione dell'emergenza immigrazione:

che il Programma, predisposto secondo schema diverso rispetto a quello previsto dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 in considerazione della specificità del settore cui si riferisce, ha come obiettivo l'incremento dei posti sia nei centri di permanenza, si da giungere entro il 2005 ai 3.500 posti previsti dalle «indicazioni di massima» della relazione tecnica allegata alla legge 30 giugno 2002, n. 189 (c.d. «legge Bossi-Fini»), sia nei centri d'identificazione, per i quali è invece ipotizzato l'incremento di 2.000 posti che potrebbero essere realizzati entro il 2003 e che saranno destinati anche agli stranieri che chiedono asilo;

che il Programma stesso espone l'intero costo di gestione del fenomeno «emergenza immigrazione», quale determinato in base ai costi di gestione e di realizzazione *pro die/pro capite* di entrambe le tipologie dei centri sopra citati, e che tale costo — nella versione definitiva del Programma, come rimodulato in relazione alle effettive disponibilità di bilancio — ammonta complessivamente a 49,577 Meuro per il 2002, 130,127 Meuro per il 2003 e 130,257 Meuro per il 2004;

che i costi riportati nel Programma assumono valore di massima, dovendo scontare elementi di criticità relativi alle strutture esistenti (quali la possibilità di un non pieno utilizzo della capacità effettiva per motivi di ordine pubblico, per carenza di personale di vigilanza, per lavori di ripristino e ristrutturazione) ed alle strutture da realizzare (tra cui difficoltà d'individuazione delle aree per la realizzazione delle strutture a causa di rallentamenti o blocchi dei progetti da parte delle comunità locali);

che il Programma trova copertura nello stanziamento degli ordinari capitoli di spesa del Ministero dell'interno;

che il Programma, considerata la peculiarità degli interventi previsti, non individua differenti gradi di priorità;

che il Programma, riferito a centri ubicati nelle zone di confine ed in parte nel Mezzogiorno, non è assoggettabile alle consuete valutazioni sul rispetto della quota d'investimenti da riservare al Mezzogiorno stesso;

che il Programma non prevede ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;

che il Programma, se non si appalesa di particolare significatività ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, è in linea con la previsione dei richiamati documenti di programmazione economico-finanziaria, che individuano, ai fini del miglioramento della sicurezza, la necessità di misure di forte controllo dell'immigrazione clandestina;

Relativamente al Programma concernente gli interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del Fondo edifici di culto:

che il Programma presenta peculiarità ancora più rilevanti del precedente, posto che Ministero dell'interno provvede alla programmazione triennale del bilancio dal punto di vista strettamente contabile e predispone invece annualmente il programma di massima degli interventi da finanziare nel corso dell'anno, programma che viene sottoposto al parere del Consiglio d'amministrazione del Fondo edifici di culto, che per la realizzazione degli interventi si avvale — in fase progettuale ed esecutiva — dell'elaborazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il Programma, in considerazione della peculiarità del settore cui si riferisce, è elaborato secondo schema diverso rispetto a quello sopra richiamato;

che vengono comunque esposti i criteri cui è improntata la selezione degli interventi da finanziare e che in particolare il Programma destina una quota di fondi prioritariamente agli interventi di somma urgenza, intesi alla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, e circoscrive nei limiti del possibile le spese per la conservazione del patrimonio fruttifero, finalizzandole alla conservazione degli immobili nel più stretto rapporto possibile con la redditività degli stessi;

che il Ministero di settore sottolinea l'assoluta imprevedibilità degli interventi indifferibili, sia a tutela dell'incolumità pubblica che del patrimonio artistico, e l'estrema variabilità dei tempi occorrenti ai circa quaranta organi tecnici coinvolti per la parte progettuale e contrattuale degli interventi e per l'adozione dei provvedimenti d'impegno delle spese;

che il Programma include sia la stesura iniziale del programma di massima degli interventi 2002 che un aggiornamento conseguente all'assestamento di bilancio;

che il Programma non individua differenti gradi di priorità, considerata la tipologia degli interventi previsti;

che il Programma, per analoghe motivazioni, non è assoggettabile alle consuete valutazioni sul rispetto della quota d'investimenti da riservare al Mezzogiorno;

che il Programma trova copertura nel bilancio del Fondo edifici di culto;

che il Programma non prevede ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere, ma può beneficiare di risorse non provenienti dal bilancio del Fondo edifici di culto (quali le risorse comunitarie e parte dei proventi dell'8 per mille dell'IRPEF), che consentono la realizzazione di ulteriori interventi;

che il Programma, se non si appalesa di particolare significatività ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta però elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

Di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — parere di compatibilità del Programma per la gestione dell'emergenza immigrazione e del Programma concernente gli interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del Fondo edifici di culto con i documenti programmatori vigenti.

Roma, 19 dicembre 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

**03A05028**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003.

**Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999.** (Delibera n. 5/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 8/00/CIR recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

Viste le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, depositate dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;

Viste le note del 15 ottobre e 24 dicembre 2002, con cui l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dalle predette sentenze, ha provveduto a notificare agli operatori Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. la rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 e alla proroga dei termini del procedimento stesso;

Visti gli atti del procedimento ed, in particolare, il documento prodotto da parte della società Vodafone-Omnitel N.V. in data 7 febbraio 2003 recante commenti alla relazione finale redatta dal consorzio ERCS-NERA-WIK;

Considerato quanto segue:

1. *La normativa di riferimento.*

Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito richiamato come decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997), prevede, all'art. 3, comma 6, un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non è applicabile quando:

*a)* la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

*b)* il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo;

*c)* l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

L'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede che, onde determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del servizio universale; ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conforme a quanto previsto dall'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

Il successivo art. 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale è giustificato.

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato.

Nel caso di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede espressamente che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonché gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.

2. *Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n. 8/00/CIR.*

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonché a determinare le modalità di contribuzione all'eventuale fondo. L'attività istruttoria ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonché alla valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 11, della legge n. 249/1997, dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

In data 31 marzo 2000, Telecom Italia ha dichiarato all'Autorità l'esistenza di un costo netto positivo per il 1999. L'Autorità ha ritenuto necessario verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilità di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquità dell'onere. Parallelamente, l'Autorità ha provveduto alla verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurarne l'entità e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza delle altre condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione del costo netto (costo netto nullo, o comunque tale da non giustificare gli oneri amministrativi della gestione del fondo), nonché alla valutazione dei cd. benefici indiretti; a tal fine, l'Autorità ha incaricato il consorzio ERCS-NERA-WIK (di seguito, per brevità, «il Consorzio»), ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Infine, l'Autorità ha valutato ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

All'esito e sulla base delle attività istruttorie sopra richiamate, l'Autorità è pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CIR, relative, tra l'altro, all'iniquità dell'onere e all'ammissibilità di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio e alla valutazione dei benefici indiretti. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CIR).

3. *Rinnovazione del procedimento istruttorio in ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo del Lazio ed approfondimenti istruttori.*

Con le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, il tribunale amministrativo del Lazio ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR ed ha ordinato all'Autorità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio.

In data 15 ottobre 2002, in ottemperanza alle citate sentenze, l'Autorità ha provveduto a dare nuovo impulso al procedimento, comunicandone l'avvio a tutti i soggetti partecipanti al procedimento istruttorio sotteso alla delibera n. 8/00/CIR, e, segnatamente, a Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone-Omnitel e Wind. In relazione alla partecipazione al procedimento rinnovato da parte della società Wind, si ricorda che essa trova la sua giustificazione in ragione della avvenuta fusione tra Wind e Infostrada (quest'ultima risultante tra le società incise dagli effetti della delibera n. 8/00/CIR), perfezionatasi in data 1° gennaio 2002, in virtù dell'acquisizione di Infostrada da parte della stessa Wind. Si ricorda altresì che, a seguito delle vicende societarie intervenute successivamente alla delibera n. 8/00/CIR (modifica dell'azionista di riferimento e successivo cambio di denominazione sociale), la società Omnitel Pronto Italia S.p.a. risulta attualmente denominata Vodafone Omnitel N.V.

Contestualmente alla comunicazione della rinnovazione del procedimento, l'Autorità ha chiesto a Telecom Italia di indicare eventuali residui profili di riservatezza dei contenuti della relazione finale del Consorzio, riservandosi di valutare tali indicazioni ai fini di una integrale ostensione della relazione stessa ai soggetti partecipanti al procedimento.

A seguito della posizione favorevole di Telecom Italia in ordine all'integrale pubblicazione del testo della relazione del Consorzio, l'Autorità ha provveduto, in data 13 novembre 2002, a trasmettere a tutti i soggetti partecipanti al procedimento una copia in versione italiana della relazione del Consorzio ed ha richiesto di voler formulare eventuali commenti. In data 24 dicembre 2002, l'Autorità ha inoltre provveduto a trasmettere una copia della versione in lingua inglese all'operatore Vodafone-Omnitel, a fronte di una formale richiesta in tal senso, motivata dall'esigenza di poter disporre del documento originale redatto dal Consorzio ai fini di una migliore intelligibilità dello stesso, nonché ad accordare una proroga dei termini per eventuali commenti e osservazioni. Detto termine è stato ulteriormente e definitivamente prorogato, a fronte di una esplicita richiesta avanzata da parte di Vodafone-Omnitel.

In data 7 febbraio 2003, l'operatore Vodafone-Omnitel ha trasmesso all'Autorità un documento recante le proprie osservazioni ai contenuti della relazione finale redatta dal Consorzio.

Nell'ambito della rinnovazione dell'iter istruttorio e della corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e gli operatori, sono state pertanto proposte, esclusivamente da parte della società Vodafone-Omnitel, alcune osservazioni riconducibili sostanzialmente a profili giuridico-procedimentali ed a profili di carattere tecnico/metodologico.

Per quanto concerne le eccezioni di ordine procedimentale, è stata in primo luogo eccepita la impossibilità stessa da parte dell'Autorità di imporre obblighi di contribuzione ai costi di fornitura del servizio universale in capo ad operatori mobili. Al riguardo, si richiama peraltro il puntuale dettato dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la norma prevede che, verificata l'iniquità degli oneri di servizio universale e la sussistenza di un costo netto dello stesso tale da giustificare la gestione di un meccanismo di ripartizione e finanziamento del relativo onere, tale meccanismo riguardi «... altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni ...» e «... organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali». Non appare d'altro canto fondato il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciata in data 6 dicembre 2001; al contrario, gli argomenti su cui si fonda la tesi dell'esclusione degli operatori mobili dalla contribuzione al finanziamento degli oneri di servizio universale proposta da Vodafone-Omnitel sono stati espressamente rigettati dalla stessa Corte di giustizia. La Corte, nella decisione del caso di specie, ha infatti confermato che il mercato di riferimento per la relativa valutazione del grado di concorrenzialità comprenda sia il mercato della telefonia fissa, sia quello della telefonia mobile, ed ha basato la propria decisione in ragione dell'insufficiente grado di concorrenzialità del mercato di riferimento così individuato.

Ulteriori considerazioni in merito alla asserita inopportunità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio sono state mosse in ragione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le citate sentenze di primo grado. Una sospensione della rinnovazione del procedimento in attesa di una pronuncia di appello, oltre a configurare una inottemperanza alle citate pronunce di primo grado, appare peraltro irragionevole e contraria ai principi di celerità del procedimento amministrativo, soprattutto in considerazione del lungo tempo oramai intercorso dalle determinazioni di cui alla delibera n. 8/00/CIR (tra l'altro addirittura riferite all'anno 1999 e mai tradotte in efficacia anche nelle more della decisione del ricorso in primo grado) e della esigenza di una adeguata tutela di tutte le diverse posizioni giuridiche interessate agli esiti del procedimento. Si ritiene pertanto che le vicende giurisdizionali seguano un percorso distinto e, in assenza di specifiche e comprovate esigenze cautelari, non influiscano sull'iter di rinnovazione del procedimento in questione.

In relazione agli aspetti tecnico-metodologici, si rileva che le osservazioni mosse dall'operatore Vodafone-Omnitel in relazione ai contenuti della relazione del Consorzio (ed alle conseguenti determinazioni della delibera n. 8/00/CIR) risultano essenzialmente basate su una comparazione tra le differenti metodologie adottate negli anni 1999 e 2001 per la valutazione del costo del servizio universale; sulla base di tale confronto, il documento in questione muove contestazioni in merito alla determinazione del costo netto, sia per la telefonia vocale che per il servizi di telefonia pubblica, nonché alla valutazione dei benefici indiretti.

Orbene, se è chiaro che l'Autorità stessa, nell'obiettivo di procedere ad un progressivo perfezionamento delle metodologie di valutazione, è impegnata ad introdurre nel corso degli anni dei correttivi all'analisi relativa ai vari elementi costituenti la disciplina del servizio universale e che, in tal senso, le indicazioni migliorative segnalate da parte dell'operatore Vodafone-Omnitel sono state introdotte nella valutazione relativa all'anno 2001 anche sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi effettuata in relazione al 1999 dal Consorzio, è altresì di tutta evidenza che i poteri che l'Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rinnovazione del procedimento sono delimitati dal contenuto della sentenza da eseguire e che le conseguenti analisi e valutazioni a cura dell'Autorità medesima devono concentrarsi sulle circostanze riferite al periodo di riferimento oggetto del procedimento e agli strumenti regolamentari e conoscitivi ad un dato momento disponibili ed utilizzabili dal soggetto dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità di controllare il calcolo del costo netto.

Nel caso di specie, l'Autorità è quindi chiamata, in ottemperanza alle due sentenze citate a riprendere l'iter procedimentale dalla fase viziata (ovvero, dal momento della consegna della relazione finale del Consorzio ai soggetti interessati), non già a sottoporre a revisione gli esiti dell'intero procedimento, ivi comprese le attività espletate a monte della fase viziata. In questo senso, non si ritiene ammissibile che la revisione possa incidere le metodologie adottate in relazione all'analisi relativa al 1999 e verificate dal Consorzio a ciò incaricato.

Occorre d'altro canto ricordare che l'incarico di redigere la relazione finale espletato dal Consorzio risulta assegnato ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la *ratio* della norma citata è per l'appunto quella di affidare il controllo del calcolo del costo netto ad un soggetto dotato di specifiche competenze, esterno ed indipendente rispetto all'Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza ed autonomia di valutazione. È evidente che tale incarico comporta una analisi unitaria e non può comportare interpolazioni tra differenti metodologie definite in una diversa relazione, redatta da un soggetto diverso, con riferimento ad un diverso procedimento riferito ad un diverso periodo temporale.

In conclusione, l'Autorità ritiene che siano da confermare i contenuti della relazione del Consorzio e le conseguenti attività di analisi ed elaborazione effettuate dall'Autorità in occasione del procedimento che ha condotto alla delibera n. 8/00/CIR.

Rinviando *per relationem* al testo della delibera n. 8/00/CIR per una articolata illustrazione delle analisi effettuate e delle motivazioni sottese e ricordando che il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 1999 (senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti) è stato pari a 650 miliardi di lire (335,7 milioni di euro), si confermano gli esiti della valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno già contenuti nella delibera n. 8/00/CIR e, segnatamente, i correttivi apportati da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto ai valori dichiarati di costo netto per i singoli servizi dichiarati da Telecom Italia e le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del meccanismo di ripartizione.

Si confermano altresì motivazioni ed esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria sottesa alla delibera n. 8/00/CIR in relazione alla valutazione dei vantaggi di mercato e benefici indiretti e, conseguentemente, si conferma la determinazione del costo netto per il servizio universale per il 1999 (tenuto conto di vantaggi di mercato e benefici indiretti) per un importo pari a 120,83 miliardi di lire (pari a 62,4 milioni di euro).

È da ritenersi impregiudicata ogni altra determinazione assunta dall'Autorità nella citata delibera n. 8/00/CIR, in uno con i relativi profili motivazionali. In particolare, si riconfermano gli esiti dell'analisi del contesto concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni italiano per l'anno 1999 che hanno condotto l'Autorità a valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo; al riguardo, si ricorda che tale analisi è stata fondata anche sulle informazioni fornite da tutti gli operatori licenziatari in termini di operatività sul mercato, volumi di traffico e ricavi riferiti all'anno 1999.

Si confermano altresì motivazioni e determinazioni relative alla determinazione della quota di esenzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, definita in una misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

La rinnovazione del procedimento istruttorio non mette d'altro canto in discussione le considerazioni già espresse con la delibera n. 8/00/CIR in merito allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto del servizio universale, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza all'offerta di tali servizi, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

Udita la relazione conclusiva del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

*Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999*

1. Alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 1999, esistono i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale del 10 marzo 1998.

Art. 2.

*Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 1999*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 1999, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 120,83 miliardi, pari a 62,4 milioni di euro.

Art. 3.

*Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale*

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, viene fissata nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 4.

*Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione*

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.

| Soggetto debitore | Quota di contribuzione | Contributo al fondo (miliardi di di lire) |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.a. | 57,1% | 69 (35,63 milioni di euro) |
| Telecom Italia Mobile S.p.a. | 28,1% | 33,96 (17,54 milioni di euro) |
| Vodafone-Omnitel N.V. | 13,8% | 16,67 (8,61 milioni di euro) |
| Wind Telecomunicazioni S.p.a. | 1% | 1,2 (0,62 milioni di euro) |

Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 aprile 2003

*Il Presidente:* CHELI

03A05667

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 aprile 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 aprile 2003, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 aprile 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 aprile 2003

*Il direttore regionale aggiunto:* SACCONE

03A05674

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 2003.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 30 ottobre 2002, consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2002);

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 febbraio 2003, prot. n. 422, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 20 e 23 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila sono modificati come segue:

«Art. 20 *(Il senato accademico)*. — 1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attività dell'Ateneo.

In particolare il senato accademico:

*a)* programma l'attività di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;

*b)* assegna i professori ed i ricercatori alle facoltà e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;

*c)* esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;

*d)* sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

*e)* delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;

*f)* delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;

*g)* delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;

*h)* delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

*i)* determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovrà tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attività di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

*j)* fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;

*k)* delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;

*l)* delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di Ateneo;

*m)* delibera le modifiche di Statuto, sentito il consiglio di amministrazione;

*n)* delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua competenza;

*o)* programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;

*p)* esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*q)* esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*r)* propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attività di ricerca e di servizio;

*s)* valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti *b)*, *d)* ed *e)*, con funzioni deliberanti per i punti *a)*, *c)* ed *f)* del predetto art. 22;

*t)* definisce la composizione del comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;

*u)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.

3. Il senato accademico è costituito da:

*a)* il rettore, che lo presiede;

*b)* il pro-rettore, senza diritto di voto;

*c)* il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;

*d)* i presidi di facoltà;

*e)* i direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi; il presidente del collegio dei direttori è membro di diritto; gli altri direttori, a completamento del numero e nominati con decreto rettorale, sono designati dal collegio dei direttori sulla base di adeguata rappresentatività dei SSD;

*f)* quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ.

Il mandato di cui al punto *f)* ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *e)* ed *f)* sono fissate nel regolamento di Ateneo.».

«Art. 23 *(Il collegio dei direttori di dipartimento).* — Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito da tutti i direttori dei dipartimenti istituiti nell'UAQ. Il collegio rappresenta l'organismo di consultazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per gli argomenti di pertinenza dei dipartimenti.

Il collegio dei direttori di dipartimento nomina al suo interno un presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

I rappresentanti dei direttori in senato accademico durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento sono fissate dal regolamento di Ateneo.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 marzo 2003

*Il rettore:* BIGNARDI

03A04866

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «FORDAS», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 286 in data 23 maggio 1988 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «FORDAS», con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 27 novembre 1996 la cooperativa è stata incorporata dal consorzio «CONAD», con sede in Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «FORDAS» con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 27 febbraio 2003

p. *Il prefetto:* FORESTIERE

03A04877

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «CONAF», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1355 in data 6 luglio 1977 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «CONAF», con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 27 novembre 1996 la cooperativa è stata incorporata dal consorzio «CONAD», con sede in Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «CONAF», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 27 febbraio 2003

p. *Il prefetto:* FORESTIERE

03A04878

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «CONARR», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1628 in data 4 dicembre 1979 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «CONARR» con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 27 novembre 1996 la cooperativa è stata incorporata dal consorzio «CONAD», con sede in Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «CONARR», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 27 febbraio 2003

p. *Il prefetto:* FORESTIERE

**03A04876**

---

DECRETO 3 marzo 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «Agricola Pieve», in Pieve di Cento dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 3/698 in data 19 luglio 1951 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «Agricola Pieve» con sede in Pieve di Cento;

Preso atto che con decreto del Ministero del lavoro in data 16 settembre 1982 la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazone del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del rego1arnento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «Agricola Pieve», con sede in Pieve di Cento è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04870**

DECRETO 3 marzo 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «Turistcoop», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 618 in data 29 maggio 1987 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «Turistcoop» con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 11 dicembre 1998 la cooperativa è stata incorporata dalla «CE.S.CONF.» società cooperativa a r.l., con sede in Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provissorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «Turistcoop» con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04871**

---

DECRETO 3 marzo 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «T.P.», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 3267 in data 10 novembre 1972 con quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «T.P.» con sede in Bologna.

Considerato che con atto di fusione in data 30 luglio 2001 la cooperativa è stata incorporata dalla cooperativa sociale «Il Pellicano» con sede Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «T.P.», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04872**

---

DECRETO 3 marzo 2002.

**Cancellazione della società cooperativa «La Salesiana», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 51389 in data 12 gennaio 1953 con il quale è stata disposta l'iscrizio al registro prefettizio della cooperativa «La Salesiana», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea straordinaria in data 12 novembre 1999 la cooperativa è stata messa in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «La Salesiana», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04873**

---

DECRETO 3 marzo 2003.

**Cancellazione della società cooperativa di consumo «ACLI», in Castello d'Argile dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 11082 in data 2 aprile 1951 con il quale è stata disposta l'iscrizione registro prefettizio della cooperativa di consumo «ACLI», con sede in Castello d'Argile;

Considerato che con atto di fusione in data 22 ottobre 2001 cooperativa è stata incorporata dalla «C.B.A.» società cooperativa a.r.l., con sede in Bologna;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa di consumo «ACLI» con sede in Castello d'Argile è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04874**

---

DECRETO 3 marzo 2003.

**Cancellazione della società cooperativa «CON-OR», in Bologna dal registro prefettizio delle cooperative.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
IN SEDE VACANTE

Visto il decreto prefettizio n. 3831 in data 10 novembre 1962 con il quale è stata disposta l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «CON-OR» con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 11 dicembre 2000 la cooperativa è stata incorporata dal consorzio «Agribologna», con sede in Bologna;

Sentito il parere della commisione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 24 febbraio 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provissorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa «CON-OR» con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 3 marzo 2003

*Il viceprefetto vicario:* FORESTIERE

**03A04875**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Secondo aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, e per i sottoelencati modelli.

N. C.N. 130 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «TESRO» MOD. PA 10.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore.

Lunghezza delle canne: mm 235 con portamirino mm 250.

Lunghezza dell'arma: mm 404.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a massa battente.

N. di spire totali: 14,8.

Diametro esterno della molla: mm 5,8.

Diametro del filo: mm 1,3.

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.

Stato o Stati da cui è importata: Germania.

Presentatore: Grilli Valerio rappresentante legale della ditta «Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.».

---

N. C.N. 131 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. LP.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore.

Lunghezza delle canne: mm 233 con portamirino mm 280.

Lunghezza dell'arma: mm 425.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a massa battente.

N. di spire totali: 19.

Diametro esterno della molla: mm 4,3.

Diametro del filo: mm 0,9.

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.

Stato o Stati da cui è importata: Germania.

Presentatore: Grilli Valerio rappresentante legale della ditta «Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.».

N. C.N. 132 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 101.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 120.

Lunghezza dell'arma: mm 180.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

N. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui è importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta «Kimar S.r.l.».

---

N. C.N. 133 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 111.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 120.

Lunghezza dell'arma: mm 180.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

N. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui è importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta «Kimar S.r.l.».

---

N. C.N. 134 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 101 MAGNUM.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 158.

Lunghezza dell'arma: mm 218.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

N. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui è importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta «Kimar S.r.l.».

N. C.N. 135 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD A 112.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 158.

Lunghezza dell'arma: mm 180.

Funzionamento: a gas compresso ($CO2$) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

N. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui è importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta «Kimar S.r.l.».

---

N. C.N. 136 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «AIR ARMS» MOD. S400 CLASSIC.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore.

Lunghezza delle canne: mm 505 con copricanna mm 545.

Lunghezza dell'arma: mm 990.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a massa battente.

N. di spire totali: 9,75.

Diametro esterno della molla: mm 16,6.

Diametro del filo: mm 1,22.

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito.

Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito.

Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

---

N. C.N. 137 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «AIR ARMS» MOD. S410 CARBINE.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10.

Lunghezza delle canne: mm 405 con copricanna mm 445.

Lunghezza dell'arma: mm 900.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a massa battente.

N. di spire totali: 9,75.

Diametro esterno della molla: mm 16,6.

Diametro del filo: mm 1,22.

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito.

Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito.

Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

N. C.N. 138 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA.
Denominazione: «AIR ARMS» MOD. TX 200.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 245 con copricanna mm 320.
Lunghezza dell'arma: mm 1040.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a stantuffo.
N. di spire totali: 29.
Diametro esterno della molla: mm 20,35.
Diametro del filo: mm 3,25.
Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito.
Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito.
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

---

N. C.N. 139 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA.
Denominazione: «CZ» MOD. S200.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 480 con copricanna mm 520.
Lunghezza dell'arma: mm 920.
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a massa battente.
N. di spire totali: 17.
Diametro esterno della molla: mm 7,8.
Diametro del filo: mm 1.
Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca.
Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca.
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

---

N. C.N. 140 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 103.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 250 con copricanna mm 265.
Lunghezza dell'arma: mm 415.
Funzionamento: ad aria compressa in cilindro serbatoio mediante stantuffo a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a massa battente.
N. di spire totali: 11,1.
Diametro esterno della molla: mm 5,9.
Diametro del filo: mm 1,1.
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.
Stato o Stati da cui è importata: Germania.
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

N. C.N. 141 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «DIANA» MOD. FP5 MAGNUM.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 178 con portamirino mm 230.
Lunghezza dell'arma: mm 450.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a stantuffo.
N. di spire totali: 31.
Diametro esterno della molla: mm 18,3.
Diametro del filo: mm 2,7.
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.
Stato o Stati da cui è importata: Germania.
Presentatore: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta «Diamant S.a.s.».

---

N. C.N. 142 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA.
Denominazione: «TYPHOON» MOD. TUCSON.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 400.
Lunghezza dell'arma: mm 985.
Funzionamento: ad aria compressa mediante sistema molla-stantuffo a caricamento successivo e singolo manuale.
Tipo della molla: a stantuffo.
N. spire totali: 28.
Diametro esterno della molla: mm 20.
Diametro del filo: mm 2,5.
Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Popolare Cinese.
Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Popolare Cinese.
Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

---

N. C.N. 143 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA.
Denominazione: «TYPHOON» MOD. HOUSTON.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 455.
Lunghezza dell'arma: mm 1044.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a stantuffo.
N. di spire totali: 27.
Diametro esterno della molla: mm 20.
Diametro del filo: mm 2,5.
Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Popolare Cinese.
Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Popolare Cinese.
Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

N. C.N. 144 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.
Denominazione: «TYPHOON» MOD. EL PASO.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 457.
Lunghezza dell'arma: mm 1044.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a stantuffo.
N. di spire totali: 30.
Diametro esterno della molla: mm 20.
Diametro del filo: mm 2.
Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Popolare Cinese.
Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Popolare Cinese.
Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

---

N. C.N. 145 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1377.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 260.
Lunghezza dell'arma: mm 350.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 12.
Diametro esterno della molla: mm 8,48.
Diametro del filo: mm 1,14.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 146 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. BLACK VENOM.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 120 con copricanna mm 124.
Lunghezza dell'arma: mm 275.
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: a stantuffo.
N. di spire totali: 27.
Diametro esterno della molla: mm 18,03.
Diametro del filo: mm 1,62.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

N. C.N. 147 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. AUTO AIR II.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: mm 167 con copricanna mm 185.
Lunghezza dell'arma: mm 275.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale).
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 7.
Diametro esterno della molla: mm 8,49.
Diametro del filo: mm 0,97.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 148 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1008.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8.
Lunghezza delle canne: mm 107 con copricanna mm 119.
Lunghezza dell'arma: mm 220.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 7.
Diametro esterno della molla: mm 8,49.
Diametro del filo: mm 0,97.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.»

---

N. C.N. 149 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. C40.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8.
Lunghezza delle canne: mm 107 con copricanna mm 119.
Lunghezza dell'arma: mm 220.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 7.
Diametro esterno della molla: mm 8,49.
Diametro del filo: mm 0,97.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

N. C.N. 150 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 357.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.
Lunghezza delle canne: mm 100.
Lunghezza dell'arma: mm 240.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 7.
Diametro esterno della molla: mm 8,49.
Diametro del filo: mm 0,97.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 151 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 357.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.
Lunghezza delle canne: mm 151.
Lunghezza dell'arma: mm 290.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.
Tipo della molla: valvola precamera.
N. spire totali: 7.
Diametro esterno della molla: mm 8,49.
Diametro del filo: mm 0,97.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 152 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1077.
Calibro: mm 4,5.
Numero delle canne: una.
Numero dei colpi contenuti nel caricatore a tamburo: 12.
Lunghezza delle canne: mm 516 con copricanna mm 528.
Lunghezza dell'arma: mm 940.
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.
Tipo della molla: valvola precamera.
N. di spire totali: 9.
Diametro esterno della molla: mm 9,1.
Diametro del filo: mm 1,1.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

N. C.N. 153 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 66.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.

Lunghezza delle canne: mm 520 con copricanna mm 540.

Lunghezza dell'arma: mm 980.

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).

Tipo della molla: valvola precamera.

N. di spire totali: 12.

Diametro esterno della molla: mm 8,48.

Diametro del filo: mm 1,14.

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 154 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 760.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.

Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 445.

Lunghezza dell'arma: mm 850.

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).

Tipo della molla: valvola precamera.

N. di spire totali: 12.

Diametro esterno della molla: mm 8,48.

Diametro del filo: mm 1,14.

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 155 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 781.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.

Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 445.

Lunghezza dell'arma: mm 880.

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).

Tipo della molla: valvola precamera.

N. di spire totali: 8.

Diametro esterno della molla: mm 6,6.

Diametro del filo: mm 0,76.

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 156 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 795.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 405 con copricanna 410.

Lunghezza dell'arma: mm 1070.

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a stantuffo.

N. di spire totali: 31.

Diametro esterno della molla: mm 22,85.

Diametro del filo: mm 3,25.

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 157 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «UMAREX» MOD. SMITH & WESSON 586.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.

Lunghezza delle canne: mm 101.

Lunghezza dell'arma: mm 234.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.

Tipo della molla: percussore per apertura valvola.

N. di spire totali: 8.

Diametro esterno della molla: mm 8,3.

Diametro del filo: mm 0,9.

Tipo della molla: chiusura valvola.

N. di spire totali: 4,5.

Diametro esterno della molla: mm 8.

Diametro del filo: mm 0,5.

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.

Stato o Stati da cui è importata: Germania.

Presentatore: Beni Carlo rappresentante legale della ditta «Bignami S.p.a.».

---

N. C.N. 158 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «UMAREX» MOD. SMITH & WESSON 586.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.

Lunghezza delle canne: mm 203.

Lunghezza dell'arma: mm 337.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.

Tipo della molla: percussore per apertura valvola.

N. di spire totali: 8.

Diametro esterno della molla: mm 8,3.

Diametro del filo: mm 0,9.

Tipo della molla: chiusura valvola.

N. di spire totali: 4,5.

Diametro esterno della molla: mm 8.

Diametro del filo: mm 0,5.

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania.

Stato o Stati da cui è importata: Germania.

Presentatore: Berti Carlo rappresentante legale della ditta «Bignami S.p.a.».

---

ERRATA CORRIGE

Al n. C.N. 114 della verifica di conformità pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, dove è scritto: lunghezza dell'arma: mm —, leggasi: lunghezza dell'arma: mm 345.

---

Al n. C.N. 115 della verifica di conformità pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, dov'è scritto: lunghezza dell'arma: mm —, leggasi: lunghezza dell'arma: mm 320.

**03A05581**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 29 aprile 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0956 |
| Yen giapponese | 131,91 |
| Corona danese | 7,4246 |
| Lira Sterlina | 0,68910 |
| Corona svedese | 9,1305 |
| Franco svizzero | 1,5075 |
| Corona islandese | 83,04 |
| Corona norvegese | 7,7705 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58810 |
| Corona ceca | 31,422 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,68 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6320 |
| Lira maltese | 0,4194 |
| Zloty polacco | 4,2597 |
| Leu romeno | 36640 |
| Tallero sloveno | 232,5825 |
| Corona slovacca | 40,970 |
| Lira turca | 1743000 |
| Dollaro australiano | 1,7726 |
| Dollaro canadese | 1,5927 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5449 |
| Dollaro neozelandese | 1,9735 |
| Dollaro di Singapore | 1,9487 |
| Won sudcoreano | 1333,89 |
| Rand sudafricano | 7,8922 |

*Cambi del giorno 30 aprile 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1131 |
| Yen giapponese | 132,98 |
| Corona danese | 7,4243 |
| Lira Sterlina | 0,69700 |
| Corona svedese | 9,1175 |
| Franco svizzero | 1,5131 |
| Corona islandese | 83,61 |
| Corona norvegese | 7,8380 |
| Lev bulgaro | 1,9463 |
| Lira cipriota | 0,58813 |
| Corona ceca | 31,433 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,73 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6374 |
| Lira maltese | 0,4262 |
| Zloty polacco | 4,2680 |
| Leu romeno | 37015 |
| Tallero sloveno | 232,6155 |
| Corona slovacca | 40,921 |
| Lira turca | 1750000 |
| Dollaro australiano | 1,7822 |
| Dollaro canadese | 1,6038 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6810 |
| Dollaro neozelandese | 1,9900 |
| Dollaro di Singapore | 1,9764 |
| Won sudcoreano | 1352,69 |
| Rand sudafricano | 8,0071 |

*Cambi del giorno 2 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1239 |
| Yen giapponese | 133,40 |
| Corona danese | 7,4246 |
| Lira Sterlina | 0,69980 |
| Corona svedese | 9,1168 |
| Franco svizzero | 1,5104 |
| Corona islandese | 83,55 |
| Corona norvegese | 7,8535 |
| Lev bulgaro | 1,9464 |
| Lira cipriota | 0,58806 |
| Corona ceca | 31,267 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,85 |
| Litas lituano | 3,4532 |
| Lat lettone | 0,6405 |
| Lira maltese | 0,4268 |
| Zloty polacco | 4,2445 |
| Leu romeno | 37310 |
| Tallero sloveno | 232,7250 |
| Corona slovacca | 40,843 |
| Lira turca | 1726000 |
| Dollaro australiano | 1,7802 |
| Dollaro canadese | 1,5925 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7653 |
| Dollaro neozelandese | 1,9991 |
| Dollaro di Singapore | 1,9874 |
| Won sudcoreano | 1362,50 |
| Rand sudafricano | 8,3618 |

*Cambi del giorno 5 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1218 |
| Yen giapponese | 133,46 |
| Corona danese | 7,4257 |
| Lira Sterlina | 0,69960 |
| Corona svedese | 9,0833 |
| Franco svizzero | 1,5134 |
| Corona islandese | 83,59 |
| Corona norvegese | 7,8660 |
| Lev bulgaro | 1,9464 |
| Lira cipriota | 0,58810 |
| Corona ceca | 31,287 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,01 |
| Litas lituano | 3,4531 |
| Lat lettone | 0,6400 |
| Lira maltese | 0,4267 |
| Zloty polacco | 4,2388 |
| Leu romeno | 37310 |
| Tallero sloveno | 232,7516 |
| Corona slovacca | 41,156 |
| Lira turca | 1715000 |
| Dollaro australiano | 1,7746 |
| Dollaro canadese | 1,5926 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7489 |
| Dollaro neozelandese | 1,9890 |
| Dollaro di Singapore | 1,9775 |
| Won sudcoreano | 1360,18 |
| Rand sudafricano | 8,2229 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A05907 - 03A05908 - 03A05909 - 03A05910**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

*Estratto decreto n. 111 del 14 aprile 2003*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFONICID, nelle forme e confezioni: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml, «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml, 1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Antibioticos erba biochimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Rodano (Milano), Strada Rivoltana km 6/7, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 08101100157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 033774011\g (in base 10) 106QFV (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l - Via Cacciamali 34-38 - 25125 Brescia (tutte).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicib bisodico 1,081 g (pari a cefonicid 1 g);

eccipienti: ogni fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. 2,5 ml.

confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2ml - A.I.C. n. 033774023\G (in base 10) 106QG7 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l - Via Cacciamali 34-38 - 25125 Brescia (tutte).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg (pari a cefonicid 500 mg);

eccipienti: ogni fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. 2 ml.

confezione: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 033774035\G (in base 10) 106QGM (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l - Via Cacciamali 34-38 - 25125 Brescia (tutte).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g (pari a cefonicid 1 g);

eccipienti: ogni fiala solvente contiene: sodio bicarbonato 100 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni gravi di accertata o presunta origine di gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione in unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di cefonicid riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05671**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

*Estratto decreto n. 112 del 14 aprile 2003*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario Unico Nazionale, anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 100 ml, «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 250 ml, «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 500 ml e «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 1000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.pa. laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, c.a.p. 24100, Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 030684258\G (in base 10) 0X8F32 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione per uso endovenoso;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F S.pa. Laboratorio Farmacologico - Via G. Mazzini 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione: relativamente a 1000 ml: sodio cloruro 9 g, acqua p.p.i. q.b.a 1000 ml.

confezione: «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 030684260\G (in base 10) 0X8F34 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione per uso endovenoso;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F S.pa. Laboratorio Farmacologico - Via G. Mazzini 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione: relativamente a 1000 ml: sodio cloruro 9 g, acqua p.p.i. q.b.a 1000 ml.

confezione: «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 030684272\G (in base 10) 0X8F3J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione per uso endovenoso;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F S.p.a. Laboratorio Farmacologico - Via G. Mazzini 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione: relativamente a 1000 ml: sodio cloruro 9 g, acqua p.p.i. q.b.a 1000 ml.

confezione: «0,9% soluzione per infusione per uso endovenoso» flacone in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 030684284\G (in base 10) 0X8F3W (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione per uso endovenoso;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F S.p.a. Laboratorio Farmacologico - Via G. Mazzini 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Composizione: relativamente a 1000 ml: sodio cloruro 9 g, acqua p.p.i. q.b.a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05670**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione polisalinica con potassio I concentrato sterile».

*Estratto decreto n. 114 del 14 aprile 2003*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SOLUZIONE POLISALINICA CON POTASSIO I CONCENTRATO STERILE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «10 ml soluzione da diluire» 5 fiale da 10 ml, «10 ml soluzione da diluire» 10 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3, c.a.p. 53014 - Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 ml soluzione da diluire» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 034807014 (in base 10) 116776 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione concentrata sterile ed apirogena, da diluire prima dell'uso;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Industria farmaceutica Galenica Senese - Via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

acido lattico g 0,90; sodio idrossido g 0,40; sodio cloruro g 0,73; potassio cloruro g 0,74; sodio fosfato monobasico monoidrato g 0,069; sodio fosfato bibasico biidrato g 0,40; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 10.

[mEq/10 ml: ($Na^+$) 27,5; ($K^+$) 10,0; ($Cl^-$) 22,5; (Lattato) 10; (Fosfato) 5];

pH: fra 7,0 e 7,5;

confezione: «10 ml soluzione da diluire» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 034807026 (in base 10) 11677L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione concentrata sterile ed apirogena, da diluire prima dell'uso;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di confezionamento.

Produttore e controllore finale: Industria farmaceutica Galenica Senese - Via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

acido lattico g 0,90; sodio idrossido g 0,40; sodio cloruro g 0,73; potassio cloruro g 0,74; sodio fosfato monobasico monoidrato g 0,069; sodio fosfato bibasico biidrato g 0,40; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 10.

[mEq/10 ml: ($Na^+$) 27,5; ($K^+$) 10,0; ($Cl^-$) 22,5; (Lattato) 10; (Fosfato) 5];

pH: fra 7,0 e 7,5.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione mirata dei deficit elettrolitici e trattamento degli stati lievi o moderati, ma non gravi, di acidosi metabolica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05669**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dissenten»

*Estratto decreto n. 121 del 14 aprile 2003*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DISSENTEN, anche nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 15 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Societa Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 00747030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 023694058 (in base 10) 0QM2RB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno (Pescara) (Italia), contrada S. Emidio (tutte); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto De Stampi Rozzano (Milano) (Italia), via Volturno, 48, (tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,25 mg; cellulosa microgranulare 117,75 mg.

Indicazioni terapeutiche: il dissenten è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta e delle riacutizzazioni della diarrea cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05672**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enturen»

*Estratto decreto n. 129 del 16 aprile 2003*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon, Venezia, con codice fiscale n. 01637810126.

Medicinale: ENTUREN.

Confezione: 20 compresse 400 mg - A.I.C. n. 019350026,

è ora trasferita alla società Medivis S.r.l., con sede in via Marmolada, 4 - Milano, con codice fiscale n. 11584260159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05668**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotalolo Fagen»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.213 del 16 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SOTALOLO FAGEN:

20 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 016;

30 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 028;

40 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 030;

50 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 042;

60 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 055;

100 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 067;

300 compresse da 80 mg in blister al/pvc - A.I.C. n. 034945 079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

**03A05841**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minociclina»**

Con il decreto n. 800.5/R.M. 213 /D68 del 16 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MINOCICLINA:

50 mg 10 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 013 /G;

50 mg 16 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 025 /G;

50 mg 20 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 037 /G;

50 mg 28 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 049 /G;

50 mg 30 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 052 /G;

50 mg 42 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 064 /G;

100 mg 6 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 076 /G;

100 mg 8 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 088 /G;

100 mg 10 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 090 /G;

100 mg 15 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 102 /G;

100 mg 16 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 114 /G;

100 mg 20 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 126 /G;

100 mg 30 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034388 138 /G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

**03A05842**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telfast»**

Con il decreto n. 800.5/R.M. 178 /D67 del 16 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TELFAST: 60 compresse rivestite 40 MG - A.I.C. n. 033303 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gruppo Lepetit S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

**03A05843**

# AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

**Misure di salvaguardia relative al progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico e al piano per la sicurezza idraulica del Livenza.**

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 25 febbraio 2003 ha adottato, con delibera n. 3, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le «Misure di salvaguardia relative al progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico al piano per la sicurezza idraulica del Livenza».

Il documento sopraccitato, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto, delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Udine e Pordenone, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

La visione completa di tutti gli allegati citati all'art. 1 della delibera può essere effettuata presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak (per gli aspetti idraulici); dott. geol. Fulvio Gasparo (per gli aspetti geologici).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 8,30-13.

2) *Regione Veneto.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Adriana Boccardo.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

*Provincia di Belluno.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione difesa del suolo - Settore LL.PP. - via S. Andrea, 5 - 32100 Belluno.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. geol. Luca Salti.

Orario d'ufficio: dal lunedì al mercoledì, ore 9-12.

*Provincia di Treviso.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore gestione del territorio - via Manin, 73 - 31100 Treviso.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott.ssa Paola Camuccio.

Orario d'ufficio: martedì e venerdì, ore 9-13; mercoledì, ore 9-13 e 15,30-17,30.

*Provincia di Venezia.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre - Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Chiara Fastelli.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12,30.

*Provincia di Pordenone.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore pianificazione - Gestione del territorio - piazza Costantini, 3 - 33170 Pordenone.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 10-12 - martedì e giovedì, ore 15-17.

*Provincia di Udine.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Alberto Isola.

Orario d'ufficio: dal lunedì al giovedì ore 8,30-17 - venerdì, ore 8,30-14,30.

*Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.*

Ufficio competente: Ufficio piani e programmi - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo (tel. 041-714444-323-343).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12, nonché presso i comuni ricadenti nel bacino idrografico del Livenza.

**03A05853**

## Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 25 febbraio 2003 ha adottato, con delibera n. 2, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 365/2000, il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza».

Il documento sopraccitato, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto, delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Udine e Pordenone, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Chiunque, allo scopo di proporre eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 18, commi 3, 6 e 8 della legge 18 maggio 1989, n. 183, può prendere visione della documentazione relativa al progetto di piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak (per gli aspetti idraulici); dott. geol. Fulvio Gasparo (per gli aspetti geologici).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8,30-13.

2) *Regione Veneto.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Adriana Boccardo.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

*Provincia di Belluno.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione difesa del suolo - Settore LL.PP. - via S. Andrea, 5 - 32100 Belluno.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. geol. Luca Salti.

Orario d'ufficio: dal lunedì al mercoledì, ore 9-12.

*Provincia di Treviso.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore gestione del territorio - via Manin, 73 - 31100 Treviso.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott.ssa Paola Camuccio.

Orario d'ufficio: martedì e venerdì, ore 9-13, mercoledì ore 9-13 e 15,30-17,30.

*Provincia di Venezia.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre - Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Chiara Fastelli.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12,30.

*Provincia di Pordenone.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore pianificazione - Gestione del territorio - piazza Costantini, 3 - 33170 Pordenone.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 10-12 - martedì e giovedì, ore 15-17.

*Provincia di Udine.*

Struttura delegata per il deposito degli atti: Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Alberto Isola.

Orario d'ufficio: dal lunedì al giovedì, ore 8,30-17 - venerdì, ore 8,30-14,30.

*Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.*

Ufficio competante: Ufficio piani e programmi - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

Presso le sedi dei comuni ricadenti nel bacino idrografico dei fiume Livenza sono depositati:

delibera del comitato istituzionale n. 2 del 25 febbraio 2003 di adozione del progetto di piano;

relazione di piano contenente le norme di attuazione e la eventuale cartografia delimitante le aree attualmente perimetrate.

**03A05854**

## COMUNE DI INGRIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ingria (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 «*omissis*» l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore.

Di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti: «*omissis*».

Aliquota I.C.I.: 5 per mille.

*(Omissis).*

**03A05482**

## COMUNE DI MAGNACAVALLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Magnacavallo (provincia di Mantova) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, stabilita per l'anno 2002, con le seguenti diversificazioni:

riduzione dell'I.C.I. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprietà in aggiunta all'abitazione principale.

2. Di confermare altresì in € 103,29 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

*(Omissis).*

**03A05483**

## COMUNE DI MIGLIERINA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Miglierina (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

Di confermare che la detrazione per la prima casa è di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05484**

## COMUNE DI MINORI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Minori (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nel modo di seguito indicato:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota immobili di categoria A adibiti ad abitazione principale 6 per mille, nonché abitazioni occupate a seguito di contratto di comodato gratuito o di contratto di locazione registrato;

detrazione per abitazione principale € 103,29 + ulteriore detrazione di € 20,66;

aliquota immobili di categoria C/1 locati 5 per mille;

aliquota immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario per attività commerciale 5 per mille;

aliquota altri immobili di categoria C/1 non locati 7 per mille;

altri immobili di categoria A aliquota 7 per mille.

*(Omissis).*

**03A05485**

## COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monchio delle Corti (provincia di Parma) ha adottato il 19 dicembre e 30 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

6) di dare atto chè è stata confermata l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti i tipi di fabbricati tranne che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per la quale è stata approvata l'aliquota ridotta nella misura del 6,5 per mille;

7) di dare atto che la detrazione per la prima casa è rimasta pari a € 113,62.

*(Omissis).*

**03A05486**

# COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montanaso Lombardo (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

immobili appartenenti al gruppo «A»: 4 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «B»: 4 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «C»: 6 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «D»: 7 per mille;

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 258,23.

*(Omissis).*

**03A05487**

# COMUNE DI MONTE ROBERTO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Monte Roberto (provincia di Ancona) ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di stabilire, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, quanto segue.

Aliquota agevolata 5,5 per mille:

per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Conferma della detrazione per l'abitazione principale in € 129,12; alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari.

Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione di cui sopra:

delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela ed affini fino al primo grado di parentela.

Aliquota ordinaria 7 per mille:

tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.;

aree fabbricabili.

*(Omissis).*

**03A05488**

# COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montefalcone nel Sannio (provincia di Campobasso) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille;

2) di confermare in € 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

**03A05489**

# COMUNE DI MORAZZONE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Morazzone (provincia di Varese) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2003, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

6,5 per mille relativamente all'abitazione principale;

7 per mille relativamente a tutte le altre unità immobiliari e terreni edificabili;

2) di confermare inoltre:

l'aliquota del 4 per mille per recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, giusta consiliare n. 5/98;

la detrazione sull'importo della prima abitazione in € 103,30 (pari a L. 200.000).

*(Omissis).*

**03A05490**

## COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Motta Camastra (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) confermare per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

2) confermare in € 103,30 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A05491**

## COMUNE DI NERETO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Nereto (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di non aumentare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 confermando quelle in vigore per l'anno 2002 come di seguito:

*a)* ordinaria al 6,5 per mille;

*b)* agevolata, per prima casa, al 5 per mille;

*c)* ridotta al 3 per mille, per ristrutturazione e recupero unità immobiliari site in centro storico in attuazione della legge n. 447/1997, applicabile per il periodo necessario ai lavori con un massimo di tre anni;

2). di stabilire gli importi delle detrazioni come di seguito:

*a)* ordinaria di € 103,29, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari (stabile dimora);

*b)* maggiorata di € 250,00 per le unità immobiliari di nuova costruzione di categoria A2 ed A3, censite dopo il 1º gennaio 2002, per le quali vi sia stato atto di acquisto a partire dal 1º gennaio 2003, purché vengano utilizzate come abitazione principale dall'acquirente o da suoi parenti come previsto dall'art. 8 del regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 13 del 1º marzo 2000; gli aventi titolo possono usufruire della detrazione maggiorata per i primi tre anni dall'acquisto, compreso quello di stipula del contratto di compravendita.

*(Omissis).*

**03A05492**

## COMUNE DI OCCIMIANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Occimiano (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Art. 1.

Per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili resta fissata uniformemente per ogni categoria di immobile nel 4 per mille in base all'aliquota minima prevista stabilita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 2.

La detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa è fissata in € 103,50.

*(Omissis).*

**03A05493**

## COMUNE DI OGGEBBIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Oggebbio (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come in appresso specificata:

*a)* abitazione principale: aliquota 5 per mille con detrazione di € 129,11;

*b)* pertinenza abitazione principale: aliquota 5 per mille (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza); non si applica alcuna detrazione specifica in quanto viene ammessa la detrazione spettante per l'abitazione principale;

*c)* immobili diversi da quelli costituenti l'abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

*d)* ulteriori pertinenze oltre quella collegata all'abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

*(Omissis).*

**03A05494**

## COMUNE DI ONETA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Oneta (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille;

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta la somma di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05495**

## COMUNE DI PADULI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paduli (provincia di Benevento) ha adottato il 1º aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Fissare, per quanto di competenza, per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Fissare, per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di legge, pari a € 103,29, nulla variando rispetto allo scorso anno.

*(Omissis).*

**03A05496**

## COMUNE DI PALMA CAMPANIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Palma Campania (provincia di Napoli) ha adottato l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di determinare, per il periodo d'imposta 2003, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e ledetrazioni così come analiticamente riportate nell'allegato *A)*, che forma parte integrante del presente provvedimento.

*(Omissis).*

ALLEGATO *A*

| Tipo immobile | Riferimento alla normativa | Aliquota | Detrazione |
|---|---|---|---|
| Aliquota ordinaria | Art. 6, d.lgs. n. 504/1992 | 5 x 1000 | — |
| Abitazione principale | Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 | 5 x 1000 | 103,29 |
| Pertinenze abitazione principale | Art. 30, comma 12, legge n. 488/1999 | 5 x 1000 | — |
| Abitazione cittadini italiani residenti all'estero | Art. 1, comma 4-*ter*, legge n. 75/1993 | 5 x 1000 | — |
| Abitazione principale in uso gratuito ai parenti | Art. 59, lettera *e)*, d.lgs n. 446/1997, art. 10 regolamento comunale | 5 x 1000 | 103,29 |

*(Omissis).*

**03A05497**

## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Palma di Montechiaro (provincia di Agrigento) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di approvare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 5 per mille e di stabilire in € 123,94 (L. 240.000) la detrazione per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A05498**

## COMUNE DI TRIGOLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trigolo (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

*a)* aliquota ordinaria del 5 per mille;

*b)* soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota del 7 per mille;

*c)* soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;

*d)* soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.

2. Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2003 le detrazioni di imposta nella misura minima di € 103,29, in ragione annua;

3. Di determinare, altresì, ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2 del presente dispositivo da € 103,29 a € 258,23, per titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a € 9.812,68, (riferito al reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a € 13.272,94 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 516,46 per ogni familiare a carico nullatenente.

*(Omissis).*

**03A05499**

## COMUNE DI USSEAUX

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Usseaux (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

*a)* aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: 6 per mille;

*b)* aliquota relativa alle aree fabbricabili: 6 per mille;

*c)* aliquota ordinaria: 7 per mille.

Di proporre al consiglio comunale di stabilire in € 103,29 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

**03A05500**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto rettorale 4 marzo 2003 dell'Università di Trieste, recante: «Modificazione allo statuto»**
(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 44, seconda colonna, al settimo capoverso, dove è scritto: «I regolamenti: "generale di Ateneo", "didattico di Ateneo", "di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità *primo*" assumono carattere generale ...», leggasi: «I regolamenti: "generale di Ateneo", "didattico di Ateneo", "di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" assumono carattere generale ...».

**03A05648**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501103/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.